

(N. 619)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro *ad interim* dell'Africa italiana

(DE GASPERI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1949

Computo delle campagne della guerra 1940-45.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, stabilisce che « gli anni di campagna di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per avere diritto a pensione ».

Lo stesso articolo indica altresì, in via generale, alcuni requisiti per il riconoscimento della concessione di cui trattasi.

La formula alquanto generica dell'articolo 64 in parola per quanto riguarda i requisiti suddetti e la necessità anche di adattare la norma generale alle situazioni variamente determinatesi, hanno richiesto, per ogni guerra, l'ema-

nazione di disposizioni particolari per stabilire le condizioni per il riconoscimento dell'accennato beneficio.

Così, ad esempio, per la guerra 1915-18 ebbe a provvedere il decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207.

Con l'unico disegno di legge vengono dettate norme per il riconoscimento delle campagne della guerra 1940-45.

La particolare fisionomia e l'estensione dei fronti che hanno caratterizzato la guerra 1940-45, in confronto a quella 1915-18, le cui operazioni militari interessarono solo limitate parti del territorio nazionale, rendono necessario adottare criteri più restrittivi di

quelli stabiliti dal suddetto decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, per la prima guerra mondiale.

Pertanto, al criterio generale di appartenenza ad enti mobilitati dislocati in territori dichiarati « in stato di guerra », previsto dal citato decreto luogotenenziale n. 1207, si è sostituito il criterio di massima della effettiva partecipazione alla condotta e allo svolgimento delle operazioni di guerra (nel territorio metropolitano ed extrametropolitano e su navi in mare o su aerei in volo).

A tal fine l'articolo 1 del disegno di legge subordina il riconoscimento della campagna della guerra 1940-45 alla partecipazione ai « cicli operativi fissati con apposite disposizioni degli Stati maggiori delle Forze armate ».

In sostanza i « cicli operativi » indicano, per ogni scacchiere di operazioni, i comandi, i reparti e gli enti che hanno effettivamente partecipato alle operazioni di guerra o alla loro condotta ed il periodo di tempo durante il quale essi si sono trovati in dette condizioni.

A questo criterio di massima fanno eccezione alcuni particolari casi che saranno appresso illustrati.

L'ultimo comma dell'articolo 1 conferma un principio stabilito dell'articolo 64 sopracitato, per il quale, salva espressa diversa disposizione di legge, per ogni anno solare può essere riconosciuta una sola campagna di guerra.

L'articolo 2 indica i personali che, trovandosi nelle condizioni suddette, hanno diritto al computo delle campagne di guerra; essi sono, oltre ai militari delle forze armate, e della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i personali civili appartenenti o non alle Amministrazioni statali, militarizzati in base ad uno dei seguenti provvedimenti:

regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707;

legge 25 agosto 1940, n. 1304;

legge 1° novembre 1940, n. 1610,

bandi 108 e 118, rispettivamente del 6 febbraio e del 9 marzo 1942;

articolo 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

Quest'ultimo decreto-legge, ebbe in effetti a disciplinare *ex novo* tutta la materia stessa.

Dato, però, che esso entrò in vigore durante la guerra (più precisamente il 30 marzo 1943) è necessario menzionare anche i provvedimenti di legge precedenti, i quali furono applicati durante il conflitto, fino a tale data, e cioè:

il regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, in virtù del quale il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante per l'esercizio di attribuzioni tecniche o amministrative, assumeva senz'altro la qualifica di militarizzato;

la legge 25 agosto 1940, n. 1304 e la legge 1° novembre 1940, n. 1610, in base alle quali i personali civili dipendenti dalle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica ed i cittadini che svolgevano attività connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa, potevano, con disposizione del Ministro competente, essere « assoggettati alla giurisdizione militare »;

i bandi 108 e 118 riguardanti la militarizzazione di personale assunto in qualità di interprete presso enti dell'Esercito (bando 108) e, in genere, delle Forze armate (bando 118).

Nel menzionare poi il decreto-legge n. 123, ci si è limitati all'articolo 1, che regola la militarizzazione già prevista dal regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707, in quanto dopo la sua entrata in vigore non vennero, di fatto, effettuate militarizzazioni per atto di autorità.

L'articolo indica altresì, esplicitamente, i personali impiegati nei territori dell'Africa orientale italiana, militarizzati in base a decreti di quel Governo generale in relazione a particolari situazioni determinatesi in quei territori.

La campagna di guerra viene riconosciuta inoltre, prescindendo dalla qualifica di militarizzati, ai civili ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729: è una eccezione che si è ritenuto doveroso dover prevedere.

Ad evitare possibili dubbi, dato che i « cicli operativi » di cui all'articolo 1 sono diversi per

le tre Forze armate, l'ultimo comma dell'articolo 2 riconosce il diritto al computo delle campagne di guerra anche ai personali militari o militarizzati che pur non appartenendo alla Marina o all'Aeronautica abbiano preso imbarco su navi da guerra, requisite o noleggiate o su aerei, per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari.

L'articolo 3 stabilisce che i militari e militarizzati di cui all'articolo 2 per ottenere il riconoscimento della campagna di guerra devono aver compiuto, per ogni anno solare, un periodo minimo di tre mesi di servizio nelle condizioni previste dall'articolo 1.

Ove il servizio sia continuativo a cavallo di due anni solari, ma non raggiunga nell'anno precedente il minimo di tre mesi, può essere calcolato — per il riconoscimento di almeno una campagna — il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna, nel quale caso si riconoscerà solamente la campagna del nuovo anno (articolo 3 — secondo comma).

Circa la richiesta del suddetto periodo minimo è da porre in rilievo che l'articolo 64 del testo unico sulle pensioni, citato all'inizio, stabilisce che la campagna di guerra può essere riconosciuta anche se è durata meno di dodici mesi. Il decreto luogotenenziale 4 settembre 1916, n. 1207, riconobbe il diritto al computo delle campagne di guerra anche per un sol giorno di appartenenza ad enti dislocati in zona di guerra. Peraltro, in seguito, si è riconosciuto opportuno fissare al riguardo un periodo minimo di appartenenza a reparti mobilitati, allo scopo di rendere effettiva e non solo teorica la condizione chiesta dalla legge. Difatti, ispirandosi a tale principio, il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1496, concernente il computo delle campagne per la guerra d'Africa del 1935-36, ed il regio decreto 5 settembre 1942, n. 1452, concernente il computo delle campagne per la guerra di Spagna, richiesero al riguardo, rispettivamente, due e tre mesi di appartenenza ad enti mobilitati.

La condizione del periodo minimo di tre mesi non è, però, richiesta (articolo 4) per i caduti, i feriti o mutilati, i decorati al valor militare, gli insigniti di croce al merito di guerra in base al regio decreto 14 dicembre

1942, n. 1729, i prigionieri e i malati per cause di servizio di guerra quando la malattia comporti l'assegnazione di pensione di guerra di una delle otto categorie. Ciò in considerazione che i personali in parola, per un particolare evento, hanno dovuto interrompere la loro partecipazione ai cicli operativi (caduti, feriti, mutilati, prigionieri), oppure hanno già dimostrato con il loro distinto comportamento di meritare il riconoscimento del beneficio di cui trattasi.

L'articolo 5 prevede la concessione delle campagne di guerra, per il solo periodo di effettiva cooperazione, ai prigionieri che hanno fatto parte volontariamente di formazioni di cooperatori al seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei. Il computo ha luogo prescindendo dai cicli operativi e rappresenta un doveroso riconoscimento a questa categoria di prigionieri che hanno dato il loro apporto allo svolgimento delle operazioni.

L'articolo 6 riconosce il diritto al computo delle campagne di guerra a coloro che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente o di caduto per la lotta di liberazione o di mutilato o invalido per la lotta di liberazione. In analogia ai criteri fissati per i militari ed i militarizzati, mentre ai caduti ed ai mutilati per la lotta di liberazione la campagna di guerra viene riconosciuta senza porre altre condizioni, per i partigiani combattenti è invece richiesto, per ogni anno solare, un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza a formazioni partigiane o di tre mesi di riconosciuta attività bellica isolata, salvo che essi non vengano a trovarsi in una delle condizioni previste per i militari ed i militarizzati dall'articolo 4.

Data la particolare natura rischiosa dei servizi di rastrellamento e dragaggio di mine, bombe ed ordigni esplosivi in genere, gli articoli 7 e 8 riconoscono il diritto al computo delle campagne di guerra, prescindendo dai cicli operativi di cui all'articolo 1, al personale militare e militarizzato impiegato in tali servizi. Per la stessa ragione il diritto al computo alle campagne di guerra viene riconosciuto al personale in parola impiegato nei servizi suddetti dopo la data della cessazione delle ostilità (8 maggio 1945) e fino alla data della

cessazione dello stato di guerra (16 aprile 1946). A tal riguardo non si è ritenuto di poter fissare la cessazione di detto beneficio per il personale di cui trattasi oltre la cennata data del 16 aprile 1946, come invece stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 in quanto per la natura stessa della concessione (campagne di guerra) non può prescindersi, per lo meno, dallo stato di guerra. Infatti il riconoscimento della campagna di guerra presuppone uno stato di guerra guerreggiata, e, pertanto, la particolare concessione prevista dall'articolo in esame per il personale addetto alle operazioni di rastrellamento o dragaggio di ordigni esplosivi dopo l'8 maggio 1945 costituisce già un'eccezione, che si è ritenuto però di dover ammettere, in considerazione della natura rischiosa dello speciale servizio e dell'intensità con la quale esso è stato espletato nel periodo immediatamente successivo all'8 maggio 1945.

Infine, con gli articoli 9 e 10, in analogia a quanto fu stabilito per i combattenti della guerra 1915-18 dalla legge 27 marzo 1930, n. 499, agli effetti del computo delle campagne, per i mutilati ed invalidi per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra titolari di pensioni di guerra di una delle prime sei categorie viene riconosciuto utile tutto il periodo di tempo trascorso dopo la mutilazione od invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945. Per i feriti e per i mutilati ed invalidi titolari della settima o dell'ottava categoria di pensione di guerra viene invece riconosciuto utile solo il periodo di tempo trascorso in luogo di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa, non oltre però la data dell'8 maggio 1945. Gli stessi articoli stabiliscono un ugual beneficio per i personali indicati agli articoli 6 (partigiani combattenti) e 7 ed 8 (rastrellatori di ordigni esplosivi in genere) che vengano a trovarsi in condizioni analoghe.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La partecipazione alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni di guerra dall'11 giugno 1940 all'8 maggio 1945 nel territorio metropolitano ed extrametropolitano, e su navi in mare o su aerei in volo, durante i cicli operativi fissati con apposite disposizioni dagli Stati maggiori delle Forze armate su determinazione dello Stato maggiore generale, od anche, indipendentemente da tali cicli, nei casi indicati nei successivi articoli, dà diritto al riconoscimento delle campagne di guerra.

Tale riconoscimento, in base ai titoli che lo giustificano, quali sono in seguito specificati, va compiuto in ragione di una campagna per ogni anno solare.

Art. 2.

Hanno diritto al computo delle campagne i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità e delle milizie speciali nonché i personali civili, anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni:

regio decreto-legge 14 ottobre 1937, numero 2707;

bandi nn. 108 e 118, rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 9 marzo 1942; art. 1 del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123.

Hanno altresì diritto al computo delle campagne i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1° novembre 1940, n. 1610 e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purché abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti. Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che il personale di cui all'articolo precedente abbia complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'articolo 1.

Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest'ultima.

Art. 4.

Il periodo minimo di tre mesi stabilito dal precedente articolo non è richiesto per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, oppure siano deceduti, feriti o mutilati per fatti d'arme o decorati al valor militare, o siano stati fatti prigionieri o si siano ammalati per cause di servizio di guerra, sempre che la malattia comporti l'assegnazione di pensione od assegno di guerra di una delle otto categorie.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al ciclo operativo o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce di guerra o di una decorazione al valor militare.

Art. 5.

In deroga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo precedente, ai prigionieri militari e militarizzati di cui al precedente articolo 2, che, dopo l'8 settembre 1943, siano entrati a far parte volontariamente di formazioni di cooperatori a seguito delle armate alleate operanti sui fronti europei, indicate nelle apposite circolari dagli Stati maggiori delle Forze armate, i periodi di effettiva collaborazione durante le operazioni, entro i limiti fissati nelle circolari stesse, sono riconosciuti utili per il computo delle campagne di guerra.

Tale concessione è estesa per il periodo tra il 21 maggio 1944 e l'8 maggio 1945 ai militari e militarizzati delle divisioni « Cuneo » e « Regina », nonché ai militari e militarizzati delle altre Forze armate riunitisi in formazioni, i quali dopo il ciclo di operazioni a Creta e nelle isole dell'Egeo comprese nella giurisdizione del Comando Forze armate dell'Egeo, furono impiegati, quali cooperatori, per i servizi di guerra dalle autorità militari alleate.

Art. 6.

È riconosciuto il computo delle campagne di guerra a coloro che, ai sensi del d. l. l. 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche:

- partigiano combattente;
- caduto per la lotta di liberazione;
- mutilato o invalido per la lotta di liberazione.

Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane o di tre mesi riconosciuta attività bellica isolata. Si applicano peraltro le norme dell'articolo 4 ed il secondo comma dell'articolo 3.

Ai caduti per la lotta di liberazione ed ai mutilati o invalidi per la lotta di liberazione è riconosciuta la campagna dell'anno in cui si verificò l'evento che ha provocato la morte, la mutilazione o l'invalidità.

Art. 7.

Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto, indipendentemente dai cicli operativi, ai militari delle forze armate dello Stato ed ai militarizzati di cui all'articolo 2 della presente legge impiegati in rastrellamenti e dragaggio bombe, mine ed ordigni esplosivi in genere.

Tale diritto è altresì riconosciuto ai militari e militarizzati suddetti impiegati nello stesso servizio dopo la data dell'8 maggio 1945 e fino al 16 aprile 1946.

Il periodo minimo richiesto per il riconoscimento di una campagna è per ogni anno solare, di tre mesi di servizio, anche non continuativo, nello speciale incarico. Per il computo di questo periodo valgono le norme del secondo comma dell'articolo 3.

Art. 8.

Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, l'insignito di croce al merito di guerra e il decorato al valor militare per eventi verificatisi nello speciale servizio.

La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione al rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento della croce al merito di guerra o di una decorazione al valor militare.

Art. 9.

I mutilati o invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arma o per causa di servizio di guerra durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione od assegno di guerra di una delle prime sei categorie, i quali alla data della ferita o della malattia stessa facevano parte di enti delle Forze armate mobilitati e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti per tutto il tempo decorso

dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità di cui sopra fino alla data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane o compivano una riconosciuta attività bellica isolata, devono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane o in attività bellica isolata dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, fino alla data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 7 e 8, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo, è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo decorso dalla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità fino alla data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.

Art. 10.

I mutilati e invalidi in conseguenza di ferita o malattia riportata o aggravata per fatti d'arme o per cause di servizio di guerra, durante il periodo dal 10 giugno 1940 all'8 maggio 1945, titolari di pensione o assegno di guerra della 7^a o dell'8^a categoria e i feriti per fatto d'arme o per causa di servizio di guerra, i quali alla data della ferita o della malattia

facevano parte di enti delle Forze armate mobilitate e partecipanti ai cicli operativi, debbono essere considerati, agli effetti del computo delle campagne di cui alla presente legge, come appartenenti a comandi, corpi e servizi mobilitati e operanti anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, soltanto per il periodo trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

I partigiani combattenti che, successivamente all'8 settembre 1943, siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente, i quali alla data della ferita o della malattia facevano parte di formazioni partigiane o compivano una riconosciuta attività bellica isolata, devono essere considerati, agli effetti della presente legge, come appartenenti a formazioni partigiane o in attività bellica isolata, anche dopo la data della ferita o malattia suddetta, fino al momento della accertata guarigione e, comunque, non oltre la data dell'8 maggio 1945.

Per i militari e militarizzati di cui agli articoli 7 e 8, i quali siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dal 1° comma del presente articolo è considerato valido, ai fini del computo delle campagne di guerra, il tempo successivo alla data della ferita che ha causato la mutilazione o della malattia che ha provocato l'invalidità, trascorso in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa in conseguenza di tale ferita o malattia, e comunque non oltre la data dell'8 maggio 1945, se impiegati nello speciale servizio non oltre la detta data, o fino al 16 aprile 1946, se impiegati nello speciale servizio dopo la predetta data dell'8 maggio 1945.